

Schema di DPCM recante: "Individuazione delle modalità e procedure per il trasferimento del personale in materia di catasto".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e in particolare l'articolo 7, commi 1 e 2;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 e successive modifiche recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e in particolare l'articolo 7, comma 4;

VISTO, in particolare, l'articolo 66 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che prevede tra le funzioni conferite agli enti locali quelle relative alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché alla revisione degli estimi e del classamento, fermo restando quanto previsto a carico dello Stato in materia di gestione unitaria e certificata dei flussi di aggiornamento delle informazioni ed il coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modifiche ed integrazioni recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO l'accordo generale quadro sancito, ai sensi dell'art. 9 comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 agosto 1997, n. 112, dalla Conferenza unificata in data 22 aprile 1999, come modificato in data 4 novembre 1999 ed integrato in data 20 gennaio 2000;

VISTO l'accordo sancito, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 agosto 1997, n. 281, dalla Conferenza unificata in data 1° giugno 2000 concernente le modalità di trasferimento delle risorse per l'esercizio delle funzioni in materia di catasto;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n.446 recante "Individuazione delle modalità e delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell'art.7, comma 4, del d.lgs. 31 marzo 1998, n.112";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2000 recante "Individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire ai comuni per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di catasto";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001 recante “Criteri di ripartizione delle risorse individuate per l’esercizio delle funzioni conferite ai comuni in materia di catasto”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002 con cui è stato nominato il Commissario straordinario del Governo per il federalismo amministrativo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 2003 di costituzione dell’Ufficio per il federalismo amministrativo nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

CONSIDERATI i risultati dell’istruttoria, concordemente raggiunti in sede tecnica, relativi ai criteri di ripartizione e le ripartizioni, tra i singoli comuni appartenenti a ciascuna provincia, dei beni immobili e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per l’esercizio delle funzioni in materia di catasto;

CONSIDERATO che il trasferimento delle funzioni catastali assume connotati di specificità e peculiarità non riscontrabili negli altri trasferimenti di funzioni avvenuti ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 e che il servizio catastale è organizzato su un sistema a forte valenza informatica;

RITENUTO, in ragione delle motivazioni sopra espresse, necessario individuare modalità e procedure specifiche per il trasferimento del personale interessato;

SENTITE le organizzazioni sindacali rappresentative;

ACQUISITO, in data, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, città e autonomie locali;

ACQUISITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del

ACQUISITO, in data, il parere della Commissione parlamentare consultiva per l’attuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi dell’art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, espresso nella seduta del

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attività inerenti all’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

SENTITI il Ministro della funzione pubblica, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali;

ADOPTA il seguente regolamento:

Articolo unico
Modalità e procedure di mobilità del personale.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale interessato al trasferimento delle funzioni catastali come individuato nel d.P.C.M.
2. Salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, al personale interessato al trasferimento delle funzioni catastali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al d.P.C.M. 14 dicembre 2000, n.446 e gli accordi che lo presuppongono.
3. L'Agenzia del Territorio, entro dieci giorni dalla pubblicazione del d.d.P.C.M. di cui all'art. 8, comma 1, del d.P.C.M., rende noto ai dipendenti l'elenco delle sedi di destinazione del personale all'interno di ciascun ambito provinciale. Il personale interessato al trasferimento, è individuato, in sede di prima applicazione, con riferimento alle percentuali medie nazionali contenute nella tabella A, che fa parte integrante del presente decreto. I d.d.P.C.M. di cui sopra possono prevedere modifiche alle percentuali contenute nell'allegata tabella A, in relazione ai mutamenti intervenuti nell'assetto del personale. Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'Agenzia, il personale interessato presenta domanda di trasferimento, indicando una o più sedi nell'ambito della provincia in cui presta servizio, in ordine di preferenza, tra quelle individuate dal d.P.C.M. di cui al comma. La mancata presentazione della domanda equivale a richiesta di permanenza.
4. L'Agenzia del Territorio predispone per ogni provincia una graduatoria, sulla base dei criteri e dei punteggi di cui alla tabella A del d.P.C.M. 14 dicembre 2000, n.446. Nel caso in cui le domande di trasferimento risultino inferiori al numero individuato per ciascuna sede si procede all'individuazione del restante personale da trasferire, sulla base dei punteggi indicati nella predetta tabella, tra i dipendenti che hanno presentato domande di trasferimento, indicando sedi diverse e nelle quali non siano stati collocati utilmente e fra quelli che non hanno presentato domanda di trasferimento, ovvero abbiano fatto espressa richiesta di permanenza nei ruoli dell'Agenzia del Territorio. Se le domande di trasferimento risultano superiori al contingente prefissato, l'Agenzia dispone il trasferimento sulla base dei criteri e punteggi indicati sempre nella tabella A del d.P.C.M. 14 dicembre 2000, n.446.
5. Alla formazione delle graduatorie di cui al comma 4 si provvede entro venti giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di trasferimento. Le graduatorie sono immediatamente trasmesse al Dipartimento della funzione pubblica per gli adempimenti di cui all'art.8 del d.P.C.M. 14 dicembre 2000, n.446.
6. Le risorse finanziarie da attribuire ai comuni per ciascuna unità di personale assegnata sono determinate, con i dd.P.C.M. di cui all'art. 8, comma 1, del d.P.C.M. di cui al comma 1, in misura pari alla media dei trattamenti economici complessivi delle diverse aree di personale interessate al processo di mobilità. Ove l'Agenzia non esperisca la procedura di mobilità di cui ai commi precedenti entro i termini stabiliti, il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, sulla base della predetta media, ad effettuare il taglio dei fondi dell'Agenzia, ai sensi di quanto disposto dall'art.32, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.488. Nel caso in cui la regolare adozione della procedura di mobilità non consenta il pieno soddisfacimento dei trasferimenti previsti, sono assegnate ai comuni risorse finanziarie in misura corrispondente al trattamento del personale non trasferito, determinate secondo la media precedentemente indicata, a valere sul fondo di cui all'art.52, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n.388.
7. A seguito della stipulazione del contratto collettivo nazionale relativo al quadriennio 2002-2005 per il personale dipendente dalle Agenzie fiscali, l'equiparazione delle professionalità di cui all'art. 5 del d.P.C.M. 14 dicembre 2000, n.446 si intende integrata con la tabella di trasposizione automatica del precedente ordinamento professionale nel nuovo sistema di classificazione per il comparto Agenzie.

| SERVIZI CATASTALI E CARTOGRAFICI | | | |
|--|------------------------|--------|--------|
| <i>funzioni catastali</i> | PERSONALE ADDETTO % | | |
| | Area A | Area B | Area C |
| Modulo A | 2 | 18 | 5 |
| Modulo B (in aggiunta a modulo A) | 0 | 11 | 4 |
| Modulo C (in aggiunta ai moduli A e B) | 3 | 41 | 18 |
| | 5 | 70 | 25 |

Schema di DPCM recante "Criteri di riparto e ripartizione tra i singoli comuni, appartenenti a ciascuna provincia, delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per l'esercizio diretto o in forma associata, anche attraverso le comunità montane, delle funzioni ad essi conferite dal decreto legislativo n. 112/1998 in materia di catasto".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO, in particolare, l'articolo 66 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che prevede tra le funzioni conferite agli enti locali quelle relative alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché la revisione degli estimi e del classamento, fermo restando quanto previsto a carico dello Stato in materia di gestione unitaria e certificata dei flussi di aggiornamento delle informazioni ed il coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, recante "Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il T.U.O.E.L. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO l'accordo generale quadro sancito, ai sensi dell'art. 9 comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 agosto 1997, n. 112, dalla Conferenza unificata in data 22 aprile 1999, come modificato in data 4 novembre 1999 ed integrato in data 20 gennaio 2000;

VISTO l'accordo sancito, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 agosto 1997, n. 281, dalla Conferenza unificata in data 1° giugno 2000 concernente le modalità di trasferimento delle risorse per l'esercizio delle funzioni in materia di catasto;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2000 recante "Individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire ai Comuni per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, in materia di catasto";

VISTO il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001 recante "Criteri di ripartizione delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite ai comuni in materia di catasto";

VISTO il decreto Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002 con cui è stato nominato il Commissario straordinario del Governo per il federalismo amministrativo;

VISTO il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 2003 di costituzione dell'Ufficio per il federalismo amministrativo nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

CONSIDERATI i risultati dell'istruttoria, concordemente raggiunti in sede tecnica, relativi ai criteri di ripartizione e le ripartizioni, tra i singoli comuni appartenenti a ciascuna provincia, dei beni immobili e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni in materia di catasto;

SENTITE le organizzazione sindacali rappresentative;

ACQUISITO, in data, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali;

ACQUISITO, in data, il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, espresso nella seduta del.....;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attività inerenti all'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

SENTITI il Ministro della funzione pubblica, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali;

DECRETA

Art. 1

Ambito operativo

1. Il presente decreto individua i criteri di ripartizione e le ripartizioni, tra i singoli comuni appartenenti a ciascuna provincia, dei beni mobili e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per l'esercizio diretto o in forma associata, anche attraverso le comunità montane, delle funzioni ad essi conferite dal d.lgs. n. 112/1998 in materia di catasto.
2. Per i beni immobili si applicano le procedure già previste dall'art. 5 del d.P.C.M. 19 dicembre 2000.

Art. 2

Conferimento del servizio catastale

1. I comuni esercitano, per intero o per singoli compiti, le funzioni catastali in forma singola, attraverso le comunità montane, attraverso associazioni di comuni, ovvero mediante convenzioni con l'Agenzia del Territorio, ai sensi dell'articolo 67 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
2. I comuni, anche ai sensi dell'art. 57, comma 2, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, possono attribuire in tutto o in parte la gestione delle funzioni catastali e dei servizi correlati all'Agenzia del Territorio mediante convenzioni di durata quadriennale, senza oneri per i comuni. Lo schema di convenzione tipo è oggetto d'intesa in sede di Conferenza Stato - Città e autonomie locali. Le convenzioni stipulate in sede di prima applicazione del presente decreto prevedono come termine finale il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di stipula.
3. I comuni che intendano svolgere solo una parte della funzione catastale devono riservarsi l'esercizio dei compiti nel rispetto del seguente ordine graduale:
 - a) visure e certificazioni;
 - b) accettazione atti di aggiornamento delle banche dati catastali (Docfa, Docte, Pregeo, Voltura), in aggiunta alle funzioni ed ai servizi di cui alla lettera a);

c) trattazione degli atti di aggiornamento delle banche dati catastali comprendenti anche le attività di accertamento, integrazione e rettifiche e revisione degli estimi e del classamento, in aggiunta alle funzioni ed ai servizi di cui alle lettere a) e b).

4. I comuni devono inviare alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di rispettiva competenza specifica deliberazione di Consiglio entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, indicando la modalità con cui intendono svolgere le funzioni catastali in relazione alle opzioni di cui ai commi 1 e 3. Qualora i comuni intendano optare per l'esercizio in forma associata sono tenuti ad inviare alla competente Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo tutti gli atti richiesti dall'ordinamento vigente per le forme di gestione associata previste dai Capi IV e V del Titolo II del T.U.O.E.L. n. 267/2000. La mancata adozione della deliberazione nel termine indicato è considerata come volontà di esercizio in forma singola delle funzioni catastali di cui al comma 3. Sulla materia le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo emanano, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, apposite circolari informative. Nella delibera i comuni che intendono gestire la funzione in forma associata, attraverso le unioni di comuni oppure attraverso le comunità montane, devono altresì indicare il comune al quale destinare le unità di personale ad essi spettanti ai sensi del presente decreto.

5. Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo provvedono ad inviare all'Ufficio per il federalismo amministrativo e, per conoscenza, all'Agenzia del Territorio ed all'ANCI, le deliberazioni stesse entro i 45 giorni successivi allo scadere del termine di cui al comma 4, accompagnate da una scheda riepilogativa delle volontà espresse dai comuni.

6. Entro ulteriori 30 giorni l'Ufficio del federalismo amministrativo cura la predisposizione e la pubblicazione di uno o più d.P.C.M. contenenti la mappa delle decisioni, per provincia, deliberate dai comuni e la distribuzione delle unità di personale ad essi spettanti ai sensi di quanto previsto dal presente decreto.

7. Al fine di pervenire al completo trasferimento ai comuni delle funzioni catastali individuate al comma 3 del presente articolo, i comuni che hanno stipulato la convenzione con l'Agenzia del Territorio ai sensi dei commi 2 e 3, entro il 30 giugno dell'ultimo anno di vigenza della convenzione stessa possono deliberare l'esercizio diretto di nuovi ed ulteriori compiti, nel rispetto dell'ordine graduale di cui al comma 3 del presente articolo o il mantenimento di quelli già gestiti.

X La mancata deliberazione entro il predetto termine del 30 giugno è considerata come volontà di esercizio nella medesima forma. Gli enti locali interessati comunicano la decisione adottata all'Agenzia del Territorio entro il termine di 5 giorni decorrenti dall'adozione della deliberazione. Agli ulteriori moduli di trasferimento di funzioni si applicano le medesime procedure previste nel presente decreto e nel d.P.C.M. di cui all'art. 6, comma 6.

Art. 3

Criteri di riparto

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, i beni mobili, le risorse finanziarie, umane e strumentali, individuate dal d.P.C.M. 19 dicembre 2000, sono ripartite per ogni singolo comune sulla base dei seguenti criteri:

- «immobili accatastati» nella percentuale del 50%
- «popolazione», nella percentuale del 45%
- «superficie territoriale» nella percentuale del 5%.

2. Per le risorse umane i criteri di cui al comma 1 si applicano fermo restando il limite massimo di unità di persone da trasferire disposto con il d.P.C.M. 21 marzo 2001.

3. Nella tabella A, che fa parte integrante del presente decreto, sono individuate le risorse finanziarie e umane definite ai sensi del precedente comma 1.

Art. 4

Beni mobili e risorse strumentali

1. Per beni mobili si intendono quelli risultanti dai registri d'inventario dell'Agenzia del Territorio. I predetti beni sono individuati previo apposito contraddittorio fra enti locali e Agenzia entro 60 giorni dalla pubblicazione del d.P.C.M. di cui all'art.2, comma 6. La consegna dei predetti beni avviene mediante appositi verbali sottoscritti dai rappresentanti degli enti locali e dell'Agenzia. I processi verbali di consegna costituiscono titolo per il carico e il discarico dei beni dalle scritture contabili.

2.L'Agenzia del Territorio, entro 60 giorni dalla pubblicazione del d.P.C.M. di cui all'art.2, comma 6, definisce le specifiche modalità d'interscambio in grado di garantire l'accessibilità e la interoperabilità applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la gestione della banca dati, ivi compresi quelli relativi all'accertamento della funzionalità dello stesso sistema di interscambio. Le modalità d'interscambio devono garantire la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati, l'unitarietà del servizio su tutto il territorio nazionale nell'ambito del sistema pubblico di connettività di cui al documento "E-government per un federalismo efficiente: una visione condivisa, una realizzazione cooperativa", approvato nella Conferenza Unificata del 24 luglio 2003". L'intero sistema applicativo è oggetto di intesa in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Analogamente si procede per l'aggiornamento, le modifiche e le variazioni al sistema di gestione, conservazione ed interscambio.

3. Il trasferimento dei dati informativi agli enti locali viene effettuata dall'Agenzia a seguito della accertata funzionalità del sistema di interscambio degli stessi enti.

4.L'Agenzia del Territorio fornisce le informazioni, l'attività di supporto necessaria alla conoscenza e all'effettiva utilizzazione e gestione della banca dati da parte degli enti locali nonché la necessaria formazione.

5.Al fine di consentire l'unitaria gestione della funzione catastale, gli enti locali sono tenuti a garantire l'esercizio della stessa secondo il sistema definito, assicurando un livello minimo di fruibilità del servizio almeno pari a quello attualmente offerto dall'Agenzia del Territorio.

6. L'Agenzia del Territorio garantisce il coordinamento delle funzioni mantenute allo Stato e di quelle attribuite ai comuni, il controllo di qualità delle informazioni e la gestione dei flussi di aggiornamento per l'intero territorio nazionale. L'Agenzia del Territorio garantisce, altresì, la gestione del servizio per i comuni che abbiano scelto di stipulare apposita convenzione.

X 7.L'Agenzia del Territorio, fino alla accertata funzionalità del sistema di interscambio, mantiene la gestione della banca dati catastale, garantendone l'accessibilità anche per consentire l'esercizio delle funzioni catastali da parte degli enti locali. L'accesso alla banca dati catastale da parte degli enti locali avviene attraverso il sistema pubblico di connettività.

Art. 5

Attribuzione di risorse

1. Il trasferimento dei beni, delle risorse finanziarie, umane e strumentali avviene a favore dei singoli comuni in via proporzionale e contestualmente all'esercizio delle attività e dei compiti che l'ente decide di assumere in proprio, nei limiti delle risorse individuate dal d.P.C.M. 19 dicembre 2000, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 2, comma 2 e con i valori percentuali contenuti nella tabella allegata B.

2.Le risorse attribuite sono consolidate. L'assegnazione di ulteriori risorse consegue esclusivamente all'assunzione in proprio della gestione di funzioni catastali aggiuntive, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 3 del presente decreto.

Art.6

Criteri di ripartizione del personale.

1. Agli enti locali che esprimono la volontà di gestire la funzione catastale in forma associata sono trasferite le unità di personale risultanti dalla somma delle unità e percentuali di unità a ciascuno spettanti, secondo le modalità definite dall'art.2, comma 4, ultimo periodo.
2. Il personale è trasferito agli enti locali secondo la distribuzione risultante dal d.P.C.M. di cui all'art.2, comma 6 ed in relazione al peso percentuale delle funzioni gestite in proprio, come definito nella tabella B.
3. Nel caso in cui il calcolo relativo alla mobilità abbia come risultato un numero inferiore all'unità, al Comune non sono assegnate né risorse umane né le risorse finanziarie corrispondenti e previste dal d.lgs. 31 marzo 1998, n.112.
4. Nel caso in cui il calcolo relativo alla mobilità abbia come risultato un numero superiore all'unità, si procede ad arrotondamento per eccesso se la cifra decimale è superiore a 5, per difetto se la cifra decimale è inferiore o pari a 5.
5. Con apposito regolamento sono dettati, in ragione della peculiarità del trasferimento delle funzioni catastali, norme specifiche per l'individuazione delle modalità e delle procedure per il trasferimento del personale, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del d.lgs 31 marzo 1996, n. 112.

Art. 7

Regioni a statuto speciale e province autonome

1. Le risorse destinate alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base della ripartizione di cui alla tabella allegata al d.P.C.M. 21 marzo 2001, saranno trasferite alle stesse, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti e con le modalità previste dai rispettivi Statuti.

Art. 8

Modalità di attuazione

1. Il trasferimento dei beni, delle risorse finanziarie, umane e strumentali per l'esercizio delle funzioni catastali da parte degli enti locali, anche per singoli compiti, è effettuato, su base provinciale, con appositi d.P.C.M., ai sensi dell'art. 7 della l. 15 marzo 1997. I predetti d.P.C.M. stabiliscono, altresì, il termine entro il quale il personale assegnato prende servizio presso l'amministrazione di destinazione, nonché il termine di decorrenza per l'assegnazione delle risorse sostitutive del personale non trasferito.
2. L'Agenzia del Territorio continua ad erogare il servizio di accesso telematico per la consultazione delle banche dati catastali; eroga e garantisce, altresì, il servizio di aggiornamento a livello nazionale e per qualunque tipologia d'utenza, fino a quando tale servizio non sarà garantito direttamente dai comuni.
3. Per favorire il processo di decentramento delle funzioni, è intrapresa ogni iniziativa, anche nell'ambito del programma nazionale di e-government, intesa a facilitare e ad accelerare la realizzazione di un sistema di interscambio informativo fra Agenzia ed enti locali per consentire l'espletamento delle funzioni dei medesimi enti.

Art. 9

Procedure finanziarie

1. Il Ministero dell'interno provvede al trasferimento delle risorse finanziarie a favore dei comuni previa le occorrenti variazioni di bilancio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tabella B

| SERVIZI CATASTALI E CARTOGRAFICI | |
|---|---------------|
| funzioni catastali | peso % |
| Modulo A | 25,00 |
| Modulo B (in aggiunta al modulo A) | 15,00 |
| Modulo C (in aggiunta ai moduli A e B) | 60,00 |

Articolo 2, comma 4,

ENTRO 10 GG. dalla pubblicazione del decreto

Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo emanano apposite circolari informative.

ENTRO 90 GG. dalla pubblicazione del decreto

i Comuni inviano alle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo la deliberazione del Consiglio Comunale relativa alle modalità di esercizio delle funzioni catastali.

Art.2, comma 5,

ENTRO 45 GG. successivi alla scadenza del termine di 90 gg. fissato per le deliberazioni dei Comuni

Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo inviano all'Ufficio per il federalismo amministrativo e all'Anci le deliberazioni ricevute.

Art.2, comma 6,

ENTRO 30 GG. dalla scadenza del termine di 45 gg. fissato per le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo

L'Ufficio per il federalismo amministrativo cura la predisposizione di DD.P.C.M. contenenti la mappa delle decisioni dei Comuni, raggruppati per provincia, e la distribuzione delle unità di personale ad essi spettanti.

Art.4, comma 1 e 2

ENTRO 60 GG. dalla pubblicazione dei D.D.P.C.M. predisposti dall'Ufficio per il federalismo amministrativo

Gli Enti locali e l'Agenzia del Territorio, in contraddittorio, individuano i beni mobili da trasferire.

L'Agenzia del Territorio definisce le modalità di interscambio.

durata procedimento gg.225 (7 mesi e 15gg.)